

DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1993

che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;

considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92⁽³⁾, modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

(²) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.

(³) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.